



*Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea
Bruxelles*

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 4.1.2011
PROT.17

(data e numero di protocollo)

Posizione :

--	--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Mipaaf) – N 431/2010 – Misura 225 – Pagamenti per interventi silvoambientali: art 36 lett b), punto V e art 47 del reg CE n. 1698/2005

Riferimenti:

TELESPRESSO indirizzato a:

MINISTERO AFFARI ESTERI

- D.G.I.E. Uff. I

CC PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dip. Coord. Pol. Com.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

- DG Competitività per lo sviluppo rurale

ROMA

Si trasmette la decisione C (2010) 8827 del 14/12/2010, già anticipata via e-mail, con la quale la Commissione Europea comunica di non sollevare obiezioni in merito alle misure in oggetto.

Redazione

Alleg. N.



COMMISSIONE EUROPEA


SEGRETARIATO GENERALE

*Aiuti
Agricoli*

15. 12. 2010

Bruxelles,
SG-Greffé (2010) D/ 20177

5259



RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE
EUROPEA
Rue du Marteau, 9

1040 - BRUXELLES

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 431/2010 – Italia

Il Segretariato Generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al Ministro degli Affari Esteri una decisione della Commissione relativa all'oggetto suindicato.

Per la Segretaria Generale,

Karl VON KEMPIS

All.: C(2010)8827 definitivo



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, 14.12.2010
C(2010)8827 definitivo

**Oggetto: Aiuto di Stato N 431/2010 - Italia
Misura 225 – Pagamenti per interventi silvoambientali: art. 36, lett. b),
punto V, e art. 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005**

Signor Ministro,

La informo che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure in oggetto.

Per adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni di seguito illustrate.

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con messaggio di posta elettronica del 6 ottobre 2010 protocollato lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione le misure d'aiuto in oggetto, come prescritto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettera inviata il 12 novembre 2010, protocollata il 15 novembre 2010.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) Pagamenti per interventi silvo-ambientali: art. 36, lett. b), punto V, e art. 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.2. Base giuridica

- Misura 225 "Pagamenti per interventi silvo-ambientali (Art. 36, lett. b, punto V, e art. 47 del Regolamento CE n. 1698/2005)" dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali 2007-2013.
- Risoluzione del Consiglio relativa a una strategia forestale per l'Unione europea 1999/C 56/01;
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea COM(2005) 84 def del 10 marzo 2005;
- Decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche;
- Decreto ministeriale 15 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale".

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

- Decreto ministeriale del 21 gennaio 2010, recante criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura "pagamenti silvo-ambientali" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 30 marzo 2010;
- Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato in CSR il 18.12.2008.
- Leggi e regolamenti regionali e, in assenza, Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, previste dal R.D.L. 30.12.1923, n. 3267.
- Norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione forestale sostenibile.

2.3. Bilancio

- (3) L'importo totale delle misure è pari a 200 milioni EUR, ripartiti per 40 milioni all'anno.

2.4. Durata

- (4) Le misure interessano un periodo compreso fino al 31 dicembre 2013. E' prevista un'indennità limitata all'importo massimo previsto dal Reg. (CE) 1698/05¹ (200 €/anno/ettaro di superficie oggetto degli impegni) per cinque anni. La spesa totale collegata alla misura può avvenire anche negli anni successivi (nel rispetto delle caratteristiche della misura stabilite dal suddetto regolamento).

2.5. Obiettivi, beneficiari e contenuto

Obiettivi

- (5) Il presente regime di aiuti concerne la concessione di aiuti ai sensi dell'art. 47 del Regolamento CE n. 1698/05, relativo ai pagamenti per interventi silvoambientali, La presente notifica, in particolare, riguarda la Misura 225 dei Programmi di sviluppo rurale regionali approvati.
- (6) Con la misura in questione si incentivano i beneficiari ad attuare metodi di gestione dei terreni forestali compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio, favorendo la diffusione dei principi della gestione sostenibile e la diffusione di tecniche di gestione orientate al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale.
- (7) Si prevede quindi, di compensare coloro che assumono volontariamente impegni aggiuntivi rispetto ai requisiti obbligatori già in vigore sul territorio nazionale, accrescendo l'efficacia delle norme pertinenti vigenti in materia.
- (8) Le "norme d'uso, gestione e salvaguardia dei boschi" sono di competenza regionale (Leggi e Regolamenti regionali o, in assenza di questi, Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, previste dal R.D.L. 30 dicembre del 1923, n. 3267), e sono formulate, sulla base delle caratteristiche territoriali e della disciplina regionale in materia, sui principi internazionali di Gestione Forestale Sostenibile (Conferenze Ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa - MCPFE), adottati dal Governo Italiano e dalle Amministrazioni regionali e tenuti in considerazione nel decreto del

¹ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali "Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura «pagamenti silvoambientali» del 21 gennaio 2010, che costituisce la base giuridica della presente notifica.

- (9) I criteri minimi di cui al decreto sopracitato risultano coerenti con gli obiettivi delle politiche comunitarie per lo Sviluppo Rurale (Reg. 1698/05 e successive modifiche, Regolamento CE n. 1974/06² e successive modifiche, Strategia Forestale UE - 1998, Forest Action Plan - 2005), con gli obiettivi di intervento delle politiche forestali nazionali per il settore forestale (PQSF), con il D.lgs n. 227 del 2001 e successive modifiche e con le Linee guida di attuazione del decreto legislativo n. 227 del 2001 del 2005, e sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla regolamentazione sullo Sviluppo Rurale e, in particolare al:

- Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
- Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Miglioramento della capacità di adattamento forestale in relazione ai cambiamenti climatici;
- Maggiore resistenza e/o capacità di reazione, specifica e di sistema, a incendi e calamità naturali;
- Protezione idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche;
- Aumento del potenziale naturale di rinnovazione del bosco;
- Mantenimento del paesaggio;
- Salvaguardia della biodiversità ai livelli specifico e strutturale (popolamento) e di paesaggio;
- Miglioramento e prevenzione fitosanitaria.

Sono, poi, conseguenti al raggiungimento degli obiettivi sopraelencati i seguenti obiettivi accessori:

- Miglioramento della produzione legnosa;
- Migliore gestione di prodotti forestali non legnosi;
- Attivazione di filiere corte;
- Salvaguardia della salute degli operatori.

- (10) Il rispetto del Regolamento n. 1698/2005 è garantito, in quanto gli impegni silvoambientali compensati sono volontari ed esulano da quanto stabilito dalla normativa forestale vigente, andando al di là dei pertinenti requisiti obbligatori; inoltre, gli impegni aggiuntivi comportano oneri gestionali del bosco supplementari rispetto alle normali pratiche di gestione selvicolturali e delle aree assimilate, e il sostegno è concesso solo per i boschi o aree assimilate di proprietà di privati o di loro associazioni o dei comuni o di loro associazioni.

- (11) La giustificazione economica dei premi previsti per la misura 225 - Pagamenti silvoambientali viene definita dalle Regioni e Province Autonome in base alle disposizioni degli articoli 48 e 53 del Regolamento CE n. 1974/2006 e del documento "Valutazione della congruenza dei premi per la Misura 225" a supporto tecnico dei

² GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

PSR nell'ambito delle attività previste dal Piano di azione della Rete Rurale Nazionale.

Beneficiari

- (12) Sono ammessi a beneficiare del presente aiuto soggetti privati titolari di superfici boscate o detentori in base a titolo legittimo di durata almeno pari a quella dell'impegno, persone fisiche e loro associazioni, persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni, Comuni e loro associazioni (Comunità montane e Unioni di Comuni), proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali le Comunanze agrarie o simili (Associazioni agrarie di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766), titolari o conduttori a qualunque titolo superfici boscate o aree assimilate a bosco.

Contenuto

- (13) Gli aiuti sono finalizzati a compensare i mancati redditi e/o i costi aggiuntivi collegati all'assunzione degli impegni e all'esecuzione dei conseguenti interventi ai sensi della Misura 225 dei Piani di Sviluppo Rurale regionali.
- (14) In particolare gli interventi previsti dalla Misura 225 mirano a incentivare tecniche e forme di gestione forestale sostenibile sul territorio nazionale. Tali interventi incentivano l'adozione di pratiche selvicolturali innovative a minor impatto in termini di intensità e di distribuzione spaziale, al fine di contribuire al mantenimento e al miglioramento delle funzioni ecologiche, economico-produttive, protettive, paesaggistiche e ricreative delle foreste, salvaguardando la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale nonché la capacità di assorbimento di anidride carbonica.
- (15) Gli interventi ammissibili previsti nella misura 225 dei Piani di Sviluppo Rurale regionali declinano gli interventi indicati nel "Decreto del Ministero delle Politiche agricole" sopra menzionato:
- Interventi di gestione dei boschi di neoformazione
 - Interventi di gestione dei boschi cedui
 - Interventi di gestione dei boschi ad alto fusto
 - Interventi di gestione riguardanti i boschi cedui e ad alto fusto
 - Interventi inerenti le utilizzazioni forestali (tecniche di esbosco, carburanti, manutenzione)
 - Interventi di gestione a fini ambientali per l'arboricoltura da legno
- (16) La misura è cofinanziata con risorse comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto dei massimali definiti dal Regolamento n. 1698/05 e sarà garantita l'esclusione della sovracompensozione attraverso l'utilizzo degli strumenti di controllo e gestione previsti per i PSR regionali 2007/2013.

2.6. Cumulo

- (17) Le autorità italiane hanno confermato che nel caso l'aiuto possa essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire

gli stessi costi ammissibili è esclusa la sovra compensazione ed è garantito il rispetto dei massimali di cui al reg. 1698/2005.

2.7. Rispetto dell'obbligo di attesa

- (18) Le autorità italiane hanno garantito che gli aiuti saranno concessi unicamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sarà stato istituito e dichiarato compatibile con il TFUE dalla Commissione.
- (19) Le medesime hanno inoltre dichiarato che il regime di aiuto comporta la presentazione di una domanda all'autorità competente e che l'aiuto sarà concesso solo per attività intraprese dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
- il regime di aiuto deve essere stato istituito e dichiarato compatibile con il TFUE dalla Commissione;
 - deve essere stata presentata una domanda regolare e valida all'autorità competente;
 - la domanda deve essere stata accolta dall'autorità competente in modo da vincolare quest'ultima alla concessione dell'aiuto, indicando chiaramente l'importo o il metodo di calcolo dell'aiuto stesso. L'accoglimento da parte dell'autorità competente è possibile solo se non è stato superato il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza di un aiuto

- (20) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (21) Le misure in questione vengono concesse dallo Stato, mediante risorse statali.
- (22) Tali misure riguardano i selvicoltori, persone di diritto privato e persone di diritto pubblico che, in quanto esercitano un'attività economica, costituiscono delle imprese e si focalizza su una produzione particolare, quella forestale.
- (23) La misura attribuisce un vantaggio agli imprenditori silvicoli locali rispetto ad altri produttori dell'Unione che non ricevono lo stesso sostegno.
- (24) Infine, esse riguardano il settore forestale, che è aperto alla concorrenza a livello dell'Unione³ e quindi è sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno degli Stati membri⁴.

³ Nel 2005 (dati Eurostat) l'Italia ha importato 5 620 000 m³ di legname tondo da paesi UE e 3 430 000 m³ da paesi terzi. Le esportazioni ammontano rispettivamente a 15 000 e 10 000 m³.

⁴ Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un miglioramento della posizione concorrenziale di un'impresa in seguito a un aiuto di Stato costituisce generalmente la prova che la concorrenza è falsata nei confronti di altre imprese che non hanno beneficiato di un aiuto analogo (causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12).

- (25) La Commissione conclude pertanto che la misura in oggetto rientra nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e costituisce un aiuto di Stato, selettivo che incide sul commercio e quindi suscettibile di falsare la concorrenza.

3.2. Compatibilità dell'aiuto, articolo 107, paragrafo 3 del TFUE

- (26) Il principio in base al quale gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno prevede alcune deroghe. Tra queste, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".
- (27) Non si applica in questo caso il regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, in quanto gli aiuti destinati al settore forestale esulano dal suo campo di applicazione. Di conseguenza, la Commissione deve valutare gli aiuti alla luce della sezione VII.C degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013"⁵ (di seguito "gli orientamenti"), che stabilisce le condizioni di ammissibilità degli aiuti nel settore forestale.
- (28) Secondo il punto 177 degli orientamenti, sono autorizzati gli aiuti di Stato per pagamenti silvoambientali se i proprietari forestali sottoscrivono un impegno volontario sull'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente che vadano oltre i requisiti obbligatori. Tale impegno deve rispettare le disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le pertinenti modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1974/2006 e l'importo dell'aiuto non deve superare l'intensità massima ivi fissata.
- (29) Conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'aiuto nell'ambito della misura in esame sarà erogato unicamente per l'assunzione di impegni silvoambientali volontari che vadano oltre i pertinenti requisiti obbligatori (cfr. punto 7 della presente decisione).
- (30) Inoltre, in ottemperanza allo stesso articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la durata proposta degli impegni sottoscritti nell'ambito di questo regime è di cinque anni (cfr. punto 4 *supra*).
- (31) Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti copriranno soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, entro i limiti minimi e massimi fissati nell'allegato (cfr. punto 4 *supra*).
- (32) Il regime fornisce una descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri presi come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto, come richiesto nell'allegato II, punto 5.3.2.2.5, del regolamento (CE) n. 1974/2006 (cfr. punto 11).

⁵ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

- (33) Ai sensi dell'allegato II, punto 5.3.2.2.5, del regolamento (CE) n. 1974/2006, deve essere specificato l'importo dell'aiuto concesso nell'ambito della presente misura. Le autorità italiane hanno comunicato che l'importo totale previsto sarà di 200 milioni EUR.
- (34) È inoltre opportuno verificare se le misure notificate includano quella componente di incentivo richiesta dai punti 15 e 16 degli Orientamenti. A tale proposito le autorità italiane hanno indicato che un aiuto può essere concesso solo per attività intraprese dopo che (a) il regime sia stato dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione, (b) sia stata presentata una domanda di aiuto all'autorità competente e (c) la domanda sia stata accettata dall'autorità competente in un modo che la obblighi a concedere l'aiuto. Ne consegue che le misure in questione soddisfano la condizione di cui ai punti 15 e 16 dei suddetti orientamenti.
- (35) In considerazione di quanto sopra esposto, si può concludere che il presente regime di aiuti soddisfa tutte le condizioni di cui alla sezione VII.C, punti 175 e segg., degli orientamenti e alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006.

4. DECISIONE

- (36) La Commissione ha deciso di considerare gli aiuti in questione compatibili con il mercato interno, alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e di non sollevare obiezioni in proposito.

Ove la presente lettera contenga elementi riservati da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presupporrà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale
Direzione M – Legislazione agricola
Unità M.2 – Concorrenza
Loi 130 5/94A
B-1049 Bruxelles
Fax: 0032 2 29 67 672

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione



Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione